

CONTRATTO TRA ACQUE PUBBLICHE SAVONESI S.C.P.A. E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.P.A. (IN SIGLA ETICA S.P.A.) IN QUALITÀ DI MANDATARIA E LA SERIM IMPIANTI S.R.L. (IN SIGLA SERIM S.R.L.) IN QUALITÀ DI MANDANTE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DELLE "OPERE DI RIASSETTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO DELL'AGGLOMERATO DI STELLA (SV) A VALERE SUI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISURA M2C4, INVESTIMENTO 4.4. - FOGNATURA E DEPURAZIONE" CUP F78B22000600005 – CIG A023DE1543

da una parte:

il **Dott. Ing. Giovanni Ferro**, domiciliato per la carica in Savona in Via Caravaggio, 1, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (P.IVA e Cod. Fisc. 01783570094) - parte che in seguito sarà denominata "**APS**";

dall'altra:

il **Sig. Francesco Russo**, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Assemini (CA) in C.so Asia 78, codice fiscale e P.IVA 06821061212, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Environmental Technologies International Spa (in sigla ETICA Spa) e l'**Avv. Carlo Magri**, domiciliato in Napoli in Via Domenico Fontana n° 55, in qualità di custode delle partecipazioni dei soci della ETICA Spa sottoposte a sequestro con decreto n° 1/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18.01.2024 (proc. n° 89/2021 RGMP) e in qualità di amministratore giudiziario autorizzato alla provvisoria esecuzione dell'attività di impresa della ETICA Spa con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26.01.2024, capogruppo dell'ATI formato dalla società medesima e dalla mandante SERIM IMPIANTI S.r.l. (siglabile "SERIM S.R.L.") con sede in Milano in Via Filippo Tajani, n° 3 Codice Fiscale e Partita IVA 10394640014 (come risulta da atto notarile del 18.03.2024 stipulato a Napoli al repertorio n° 15636 e raccolta n° 9011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 18.03.2024 al n° 11567 Serie 1T) - parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

premesso che:

- la Provincia di Savona è stata individuata dalla Legge Regionale n° 1/2014 e s.m.i. quale EGATO del Servizio Idrico Integrato per l'ambito denominato "Centro Ovest 1 Savonese";
- Acque Pubbliche Savonesi Scpa (di seguito in breve APS) è una società consortile per azioni, costituita il 11.01.2019 tra Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa (di seguito in breve Consorzio Spa), che detiene il 50% del capitale sociale, la Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene in 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5 %, al fine di dare vita ad un soggetto pubblico che potesse assumere la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
- l'EGATO, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 17 del 12.03.2019, ha affidato ad APS la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO - Centro Ovest 1 Savonese, secondo la forma di gestione del c.d. "in house providing";
- in data 30.04.2019 è stata sottoscritta tra l'EGATO ed APS la "Convenzione di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico nell'Ambito Territoriale Ottimale Centro Ovest 1 Savonese";
- in data 23.06.2022, è stato pubblicato sulla GURI (Serie Generale - Anno 165° - Numero 145), il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17.05.2022, con il quale sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse destinate dall' "Investimento 4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione, Missione

2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte”, che prevedono, per la presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, di disporre della progettazione definitiva approvata dell’opera (requisito richiesto dall’ Allegato I del citato Decreto - p.to 1 – lettera c);

- da una prima analisi effettuata, le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV) – Fase 1”, apparivano aderenti all’oggetto dei finanziamenti PNRR (con particolare riguardo ai target M2C4-36 e target M2C4-37), nonché, in linea generale, coerenti con i criteri di ammissibilità richiesti, fermo restando i necessari approfondimenti in merito, in funzione dello sviluppo dei successivi livelli progettuali;
- per la presentazione di proposte da ammettere al finanziamento, occorre disporre della progettazione definitiva approvata, requisito richiesto dall’ Allegato I del citato Decreto (p.to 1 – lettera c), nonché dar corso a tutte le attività successive necessarie per la realizzazione dell’opera nel rispetto dei milestones e dei target previsti nella citata Misura M2C4-I4.4”;
- APS ha ritenuto indifferibile procedere a dare attuazione alle “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV)” ed in particolare per tramite:
 - del revamping del Depuratore di San Giovanni;
 - della realizzazione di nuove stazioni di sollevamento Fondo Corona e Castellari Corona e della realizzazione di una nuova condotta fognaria tra fraz. Gameragna e il Comune di Celle Ligure;
 al fine di addivenire quanto prima alla risoluzione, almeno parziale, delle problematiche ambientali che coinvolgono l’agglomerato di Stella (SV);
- con atto n° 11 del 22.07.2022 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Spa, si determinava quindi di avviare con immediatezza l’affidamento dei servizi di ingegneria (incluse eventuali altre prestazioni professionali necessarie), per lo sviluppo della progettazione definitiva dell’opera in argomento (prioritariamente sviluppata al fine di poter provvedere alla presentazione della “Scheda Progettuale” all’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Omogeneo), nonché delle prestazioni relative alla fase esecutiva e di collaudo della stessa (onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento); prevedendo lo sviluppo contemporaneo delle varie parti dell’opera, adottando in tal modo un’impostazione di maggior cautela, volta a garantire il rispetto dei milestone e dei target previsti nella citata Misura M2C4-I4.4 del PNRR;
- per le “Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell’agglomerato di Stella (SV)”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, c.4 del citato Decreto MITE del 17 maggio 2022, è stato acquisito ed assegnato il codice CUP: F78B22000600005;
- tali opere, benché siano costituite da interventi articolati sul territorio comunale, sono riconducibili ad un unico oggetto progettuale, caratterizzato da un obiettivo unitario (ossia il superamento, almeno parziale, delle criticità attualmente presenti sull’agglomerato di Stella);
- nel mese di ottobre 2022 la Commissione Europea forniva chiarimenti in relazione alle modalità di applicazione dei c.d. obiettivi di tagging climatico; a seguito dei successivi approfondimenti condotti con Regione Liguria sulla tematica in argomento, APS procedeva a comunicare con nota prot. n° 082/2023 all’EGATO e alla Regione Liguria l’impegno al raggiungimento degli obiettivi previsti nella Nota 11 all’Allegato VI del Reg. UE 2021/241 (tagging climatico), tramite opere di autoproduzione da fonti rinnovabili, secondo due possibili configurazioni (come da richiamata nota di Consorzio Spa del 04/04/2023):
 - installazione presso il depuratore centrale di Savona di sufficienti pannelli fotovoltaici;
 - installazione nel raggio di 10 km dal depuratore di Stella S. Giovanni di sufficienti pannelli fotovoltaici;
- rispetto alle due possibili configurazioni di cui al punto precedente, veniva richiesto riscontro (per tramite degli Enti sopracitati) da parte delle strutture ministeriali deputate alla gestione degli interventi relativi alla Misura PNRR M2C4-I4.4;

- a tutt'oggi tale riscontro non risulta pervenuto e che pertanto, nelle more della definizione di quale tra le due proposte progettuali vada effettivamente realizzata, APS ha dovuto necessariamente procedere all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici degli interventi per le reti fognarie e la depurazione (come stabilito dal Decreto MITE del 17 maggio 2022);
- APS ha ritenuto, tenuto conto dei tempi stringenti per l'aggiudicazione e di quanto prima indicato in merito alle problematiche dell'installazione dei pannelli fotovoltaici, procedere con un accordo quadro per l'individuazione di un unico operatore per l'esecuzione delle opere in argomento;
- in data 09.08.2023 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 262 recante l'elenco dei 176 progetti ammessi a finanziamento nell'ambito della Misura M2C4, Investimento 4.4 per interventi in fognatura e depurazione, tra i quali l'intervento in oggetto.
- in data 26.10.2023 il Consiglio di Amministrazione di APS, avvalendosi dell'attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del Nuovo Codice di Consorzio Spa, ha autorizzato il medesimo all'avvio della procedura aperta ai sensi del combinato di cui all'art. 60 del Codice e agli artt. 10 e seguenti del Regolamento Generale per Lavori, Forniture, Servizi e Servizi di Ingegneria nei Settori Speciali di APS per l'individuazione di un unico operatore per l'affidamento di un accordo quadro per l'esecuzione delle "Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV)" a valere sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISURA M2C4 - Investimento 4.4. - Fognatura e Depurazione - CUP F78B22000600005 - CIG: A023DE1543, oltre ad individuare quale regime giuridico e disciplina applicabile in tema di affidamenti e contratti finanziati o cofinanziati con fondi PNRR, richiamando i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, quello previsto dall'art. 14 del D.L. n° 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n° 41/2023, che proroga fino al 31.12.2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate e derogatorie al Codice, introdotte dal D. L. n° 16/2022;
- in data 19.02.2024 con atto n° 2 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di APS ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice, l'accordo quadro per l'esecuzione delle "Opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV)" a valere sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - MISURA M2C4 - Investimento 4.4. - Fognatura e Depurazione - CUP F78B22000600005 - CIG: A023DE1543 a favore del raggruppamento formato da ETICA SPA (capogruppo) e da SERIM IMPIANTI SRL (mandante) di Assemeni (CA) per un importo complessivo di € 2.300.000,00 inclusi € 100.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la suddetta aggiudicazione è stata disposta nelle more del completamento delle verifiche sulla regolarità contributiva dei due soggetti costituenti il raggruppamento e dell'ottenimento dell'informativa antimafia della mandataria, così come previsto dal Codice e dal Decreto Semplificazioni;
- in data 04.03.2024 i due soggetti hanno ottenuto la regolarità contributiva e che pertanto sono terminate positivamente le verifiche sui requisiti generali necessarie alla stipula del presente contratto ad eccezione del rilascio dell'informazione antimafia relativa alla mandataria ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n° 159/2011;
- in data 31.03.2024, a seguito del ricevimento della documentazione necessaria al fini della stipula del presente contratto, si è venuti a conoscenza che in data 26.01.2024 l'avv. Carlo Magri è stato nominato custode delle partecipazioni dei soci della ETICA Spa sottoposte a sequestro con decreto n° 1/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere emesso in data 18.01.2024 (proc. N° 89/2021 RGMP) e amministratore giudiziario autorizzato alla provvisoria esecuzione dell'attività di impresa della ETICA Spa con provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26.01.2024;
- la nomina suddetta si è resa tale, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del T.U. 159/2011, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa sequestrata e che dalla tale data di nomina e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o della revoca della confisca ... sono sospesi gli effetti della

pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento degli effetti medesimi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse.

1. Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di accordo quadro.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori relativi alle opere di riassetto ed efficientamento del sistema depurativo dell'agglomerato di Stella (SV), ivi comprese le opere integrative finalizzate al rispetto del c.d. tagging climatico di cui al reg. EU 221/241, articolato secondo gli interventi di seguito elencati:
 - a) revamping dell'impianto di depurazione sito in località San Giovanni nel Comune di Stella (SV);
 - b) realizzazione di nuove stazioni di sollevamento in località Fondo Corona e Castellari Corona nel Comune di Stella (SV);
 - c) realizzazione nuova condotta fognaria tra la frazione Gameragna nel Comune di Stella (SV) e il Comune di Celle Ligure (SV);
 - d) installazione di pannelli fotovoltaici finalizzati al rispetto del c.d. tagging climatico di cui alla nota 11 allegato VI del reg. UE 221/241, alternativamente presso aree site nel Comune di Stella ovvero presso l'impianto di depurazione centrale di Savona.APS si riserva altresì di affidare l'esecuzione di ulteriori interventi correlati e connessi al sistema fognario e depurativo dell'agglomerato di Stella (SV).
2. In considerazione della natura dell'accordo quadro in oggetto nonché del fatto che lo stesso riguarda più categorie di lavori anche in virtù di quanto previsto nei successivi artt. 6 e 8, si prevede la seguente suddivisione in categorie e la conseguente classificazione (ivi comprese le indicazioni in merito alla subappaltabilità):
 - a) categoria OS22 (impianti di depurazione) – classifica III – importo stimato dei lavori € 800.000,00 – a qualificazione obbligatoria (subappaltabile per una quota inferiore al 50%);
 - b) categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione): - classifica III – importo stimato dei lavori € 750.000,00 - a qualificazione obbligatoria (subappaltabile per una quota inferiore al 50%);
 - c) categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi) - classifica III – importo stimato dei lavori € 750.000,00 - a qualificazione obbligatoria (subappaltabile per una quota inferiore al 50%)
3. Il presente accordo quadro regola, mediante condizioni e prescrizioni generali pattuite in via preventiva che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo, gli eventuali futuri contratti applicativi, di cui all'art. 8 del presente contratto, che potranno essere emessi nel corso della durata dell'accordo quadro stesso.
4. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da APS, entro il periodo di validità dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a quando APS non affiderà i singoli contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo ad APS, ma unicamente l'obbligo di applicare a futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell'accordo quadro stesso.
5. L'affidamento dei lavori e delle attività sarà regolato mediante l'emissione di contratti applicativi secondo quanto disciplinato all'art. 8 del presente contratto.

6. L'accordo quadro sarà eseguito dall'Appaltatore nei limiti delle specifiche quote di partecipazione/esecuzione e delle categorie di lavorazioni rispettivamente assunte, di seguito riportate:
Le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo d'impresa sono le seguenti:

- ETICA Spa (capogruppo): OS22 e OG6 quota 70%;
- SERIM IMPIANTI Srl (mandante): OS30 quota 30%;

Le quote di esecuzione sono le seguenti:

- ETICA Spa (capogruppo): OS22 e OG6 quota 100%;
- SERIM IMPIANTI Srl (mandante): OS30 quota 100%.

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro avrà durata fino al 31.03.2026.
2. L'accordo quadro scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell'importo contrattuale.
3. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun contratto applicativo, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.
4. APS si riserva di affidare/ordinare, prima della scadenza contrattualmente stabilita, l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione degli stessi dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'accordo quadro, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'accordo quadro stesso. APS si riserva altresì di prorogare la durata del contratto di accordo quadro sino al 31.12.2026, laddove utile per garantire il soddisfacimento delle procedure previste dal PNRR, ovvero anche per l'esecuzione di ulteriori interventi correlati e connessi al sistema fognario e depurativo dell'agglomerato di Stella (SV).
5. Qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero affidati/ordinati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6. Il calcolo del tempo contrattuale dei singoli contratti applicativi tiene conto, non solo del tempo necessario all'esecuzione dei lavori, ma anche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. n. 207/2010, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, delle ferie contrattuali, delle festività, delle eventuali operazioni di spostamento e/o conservazioni dei servizi, delle tempistiche necessarie al reperimento dei materiali, attrezzature e apparecchiature necessarie, dell'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo, nonché della necessità di riorganizzazione delle modalità operative ai fini di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Detto calcolo tiene altresì conto delle tempistiche necessarie a dare adempimento agli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. Il rispetto delle tempistiche e dei termini previsti nei contratti applicativi è estremamente tassativo in quanto condizione necessaria al rispetto dei milestone e target vincolanti per l'erogazione del finanziamento PNRR. Eventuali ritardi potrebbero quindi comportare il non completamento dell'intervento stesso nei tempi programmati ed ormai improcrastinabili, con la conseguente possibile perdita parziale o totale del finanziamento PNRR stesso.
7. Sarà pertanto obbligo dell'appaltatore rispettare i tempi previsti dai contratti applicativi. APS si riserva, in caso di non ottemperanza alla presente prescrizione di promuovere tutti i provvedimenti del caso. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto a valutare preventivamente, con ogni attenzione, l'organizzazione e l'efficienza del cantiere, compresi i tempi di approvvigionamento delle forniture, tenendo altresì conto del maggior impegno in termini di gestione dell'appalto (anche dal punto di vista amministrativo), necessario a garantire

la piena rispondenza ai requisiti richiesti dalla Misura PNRR citata in premessa; ciò anche al fine di consentire la piena e totale dimostrazione del rispetto delle condizionalità PNRR sia in fase di realizzazione sia in fase di rendicontazione degli interventi (secondo le disposizioni emanate dal Ministero competente).

Art. 4 - Importo dell'accordo quadro.

1. L'importo dell'accordo quadro dei lavori relativi alle categorie indicate all'art. 2, ammonta a complessivi e presunti € 2.300.000,00 di cui € 100.000,00 per costi per la sicurezza (al netto dell'I.V.A.). Si precisa che anche l'importo dei costi per la sicurezza risulta quale importo stimato e presunto. All'Appaltatore saranno quindi riconosciuti esclusivamente i costi per la sicurezza come definiti dai PSC appositamente redatti per l'affidamento dei singoli contratti applicativi.
2. In ragione della fattispecie dell'appalto (accordo quadro), l'importo a base d'appalto è da considerarsi a tutti gli effetti quale importo del contratto di accordo quadro; pertanto, il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato ai singoli contratti applicativi che saranno stipulati a "corpo".
3. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, APS non è vincolata in nessun modo all'esaurimento dell'importo contrattuale presunto, così come non è da ritenersi vincolata in alcun modo al raggiungimento di un importo minimo, essendo per alcuni interventi gli importi stimati meramente presuntivi, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere.
4. APS non garantisce un importo minimo dell'accordo quadro e dei contratti applicativi; pertanto, l'Appaltatore dichiara di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.

Art. 5 - Modifica dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.

1. Le modifiche, nonché le varianti, dell'accordo quadro e dei contratti applicativi affidati possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Art. 6 - Dichiarazioni riguardanti l'accordo quadro.

1. Al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da eseguire.
2. L'Appaltatore dichiara che:
 - a) con la sottoscrizione dell'offerta e successivamente del presente contratto di accordo quadro e dei "Documenti costituenti il contratto di accordo quadro", è a perfetta conoscenza e accetta incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed inoltre accetta tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, i contratti applicativi e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione;
 - b) di aver esaminato, tutti gli elaborati progettuali giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta;
 - c) di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
 - d) di aver preso conoscenza, al fine della formulazione dell'offerta, delle condizioni locali, della tipologia dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività che si svolgeranno anche in ambienti confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011), della presenza di attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata allo svolgimento delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (D.M. 22/01/2019), della presenza di attività di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i., della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere (che possono prevedere anche lo svolgimento di lavori in quota), nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con

i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e dei siti di recupero autorizzati, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

- e) che i contratti applicativi, di cui al successivo art. 8 potranno contenere lavorazioni relative a tutte o soltanto alcune delle categorie di cui al precedente art. 2 comma 2;
- f) che le opere riguardanti l'installazione di pannelli fotovoltaici potranno essere eseguite presso l'impianto centrale di depurazione di via Caravaggio nel Comune di Savona ovvero in aree all'uopo identificate nel comune di Stella (SV): per tale motivo nell'ambito del presente accordo quadro vengono forniti solo alcuni elaborati relativi a tale lavorazione (elenco prezzi unitari e relazione tecnica), inerenti la realizzazione dell'opera presso l'impianto di depurazione di via Caravaggio a Savona, al fine di consentire all'Appaltatore di formulare le proprie valutazioni; gli ulteriori elaborati progettuali saranno consegnati all'Appaltatore in occasione dell'affidamento dello specifico contratto applicativo;
- g) tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente accordo quadro, così come dettagliate nei Capitolati Speciali d'Appalto dei singoli progetti, potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di APS, senza pertanto che possa aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
 - ii - in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - iii - anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Stazione appaltante, in funzione delle esigenze operative;
 - iv - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento;
- h) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro;

In particolare l'Appaltatore dà atto:

- i) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- j) del fatto che trattandosi di un accordo quadro, APS non è vincolata in nessun modo riguardo la continuità dei lavori da eseguire;
- k) di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR, relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do Not Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia
- l) APS si riserva la facoltà, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta, di affidare ad altre ditte, quelle opere (o parte di esse) interconnesse e/o che prevedono interazione con appalti in corso di esecuzione ad opera di altra Stazione Appaltante (ovvero di successiva esecuzione), nonché in considerazione di ragioni di sicurezza esecutiva,

economicità, anche in termini di tempistiche di esecuzione e funzionalità, ovvero di altre situazioni di cogenza.

3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o dei capitolati speciali d'appalto dei rispettivi interventi o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 7 - Modalità di stipula del contratto di accordo quadro.

1. Il presente contratto di accordo quadro viene stipulato nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Modalità di stipula dei contratti applicativi.

1. L'esecuzione dei singoli interventi riportati all'art. 2, comma 1 sarà regolata dall'emissione di contratti applicativi che si intenderanno perfezionati come di seguito riportato:
- a) il legale rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi, nella data comunicata da parte di APS, presso la sede indicata dalla stessa per la stipula del singolo contratto applicativo, munito di timbro dell'impresa e di quant'altro eventualmente comunicato. Si specifica che la stipula del contratto applicativo costituisce atto dovuto da parte dell'Appaltatore;
 - b) il contratto potrà in alternativa essere stipulato in modalità elettronica, tramite l'utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo; tale contratto deve assumere caratteristiche di integrità e immodificabilità e deve esserne garantita la staticità in fase di conservazione. Nel caso venga adottata la modalità di stipula di cui al precedente periodo all'interno della comunicazione PEC di invio del contratto e della documentazione contrattuale verrà indicato il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà restituire i documenti sottoscritti;
 - c) qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito nella comunicazione di convocazione, ovvero non restituisca i documenti sottoscritti in modalità elettronica nei termini comunicati, APS fissa una nuova data con un termine non superiore a cinque giorni solari e consecutivi. La decorrenza di tutti i termini contrattuali (anche parziali) previsti dal singolo contratto applicativo resta comunque quella della data della prima convocazione per la stipula, ovvero indicata quale termine massimo per la restituzione dei documenti sottoscritti in modalità elettronica. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, APS ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, oltre a far eseguire i lavori richiesti ad altre ditte di fiducia e in danno all'Appaltatore inadempiente, riservandosi di richiedere, successivamente, l'indennizzo dei relativi costi diretti ed indiretti sostenuti, nonché il risarcimento del danno diretto ed indiretto patito, ivi compresi i danni derivanti dall'eventuale perdita parziale o totale del finanziamento PNRR (inclusa la somma finanziata non erogata).
2. Si precisa che all'atto della stipula del contratto di accordo quadro potranno essere attivati immediatamente uno o più contratto/i applicativo/i, con medesima decorrenza del contratto di accordo quadro.
3. APS si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione di contratti applicativi anche in maniera frazionata e/o con decorrenze differenziate.
4. APS si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Codice, di dare inizio al singolo Contratto applicativo anche in pendenza della stipula dello stesso, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 32 del Codice e dai Capitolati speciali d'appalto dei rispettivi interventi.
5. Gli eventuali ed ulteriori contratti applicativi, affidati per la realizzazione di lavori, la cui esecuzione necessita di caratterizzazioni e specificazioni puntuali, conterranno tutti gli elaborati progettuali riportanti gli elementi di dettaglio, quali ad esempio tempistiche di esecuzione, modalità di contabilizzazione, termini di pagamento, indicazioni tecniche specifiche, caratteristiche prestazionali, modalità di esecuzione, modalità di collaudo, allegati progettuali, e quant'altro necessario per l'individuazione delle peculiarità e

specificità delle lavorazioni.

6. Si specifica che potranno essere emessi più contratti applicativi, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di APS. Per contro APS non si assume alcun impegno nei confronti dell'Appaltatore riguardo alla continuità e la quantità dei lavori da eseguire.
7. Ciascun contratto applicativo prevederà l'esecuzione di prestazioni a "corpo" ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere dddd) del Codice.
8. Salvo differente e specifica disciplina del singolo Contratto applicativo, la valutazione dei lavori è effettuata "a corpo", secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro stesso, nonché secondo le risultanze degli elaborati di progetto. Il corrispettivo per il lavoro resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati di progetto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati di progetto o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte.
9. Il ritardo o rifiuto da parte dell'Appaltatore nella restituzione del contratto applicativo firmato, sarà considerato rispettivamente come ritardato avvio dei lavori o inadempienza contrattuale. In particolare l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato con contratto applicativo, purché rientrante nell'oggetto del presente contratto di accordo quadro.
10. L'esecuzione dei singoli interventi riportati al precedente art. 2 comma 1 sarà regolata dall'emissione di contratti applicativi che si intenderanno perfezionati come di seguito riportato:
 - a) APS comunicherà per iscritto all'Appaltatore, la necessità di attivare il contratto applicativo fornendo la documentazione progettuale dei lavori da eseguire;
 - b) entro 3 (tre) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della nota di cui alla precedente lett. a), l'Appaltatore deve fornire riscontro indicando gli estremi dell'impresa o delle imprese facenti parte del raggruppamento (di seguito in breve RTI) che eseguiranno il lavoro in argomento;
 - c) ETICA Spa in qualità di impresa mandataria (capogruppo) dovrà risultare presente in tutti i contratti applicativi, anche solo per attività di coordinamento (quota minima di coordinamento attività pari al 2% dell'importo del singolo contratto applicativo);
 - d) le modalità di stipula del singolo contratto applicativo restano quelle previste dal precedente comma 1 del presente articolo;
 - e) nella notifica preliminare relativa al singolo contratto applicativo in argomento, verranno inserite le imprese del raggruppamento che eseguiranno i lavori, compresa l'impresa mandataria (capogruppo), anche se dovesse operare solo con funzione di coordinamento. A tal proposito tutte le imprese inserite in notifica preliminare dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza, relativo al singolo contratto applicativo in argomento. Se l'impresa mandataria (capogruppo) non parteciperà attivamente alle lavorazioni, deve comunque produrre un proprio POS per le attività di coordinamento. I POS di ciascuna impresa verranno trasmessi alla Stazione appaltante esclusivamente dall'impresa mandataria (capogruppo), che ha la responsabilità del controllo, del coordinamento e della congruenza con le previsioni del PSC;
 - f) tutti i documenti contabili, verbali e/o documenti relativi alla gestione dell'appalto riferito al singolo contratto applicativo in argomento, dovranno essere firmati dal Legale rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo) quale unica rappresentante dell'RTI;
 - g) l'impresa mandataria (capogruppo) ha la responsabilità di comunicare eventuali modifiche delle quote

di esecuzione dei lavori rispetto a quanto già comunicato, come previsto alla lettera b); dette modifiche devono essere autorizzate dalla stazione appaltante prima dell'avvio dei lavori in argomento.

Art. 9 - Invariabilità dei prezzi, revisione prezzi e nuovi prezzi.

1. Nello stabilire i prezzi unitari si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del presente contratto, nonché negli elaborati di gara ed in quelli di progetto dei vari interventi.
2. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n° 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del D.L. n° 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La compensazione dei prezzi, di cui al periodo che precede, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
3. Le lavorazioni relative ai futuri contratti applicativi sono valutate utilizzando i prezzi di contratto (ed in particolare i prezzi di elenco prezzi unitari dei singoli interventi facenti parte della documentazione di contratto). Per le eventuali lavorazioni non previste (ovvero per le forniture per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale) si provvede alla formulazione di nuovi prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi sono valutati:
 - i. desumendoli dall'Elenco prezzi unitari.
 - ii. desumendoli dal Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della regione Piemonte (nell'ordine indicato), vigenti al momento alla data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto.
4. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, forniture, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione delle forniture sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 10 - Disciplina del subappalto dell'accordo quadro e dei contratti applicativi.

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto di accordo quadro non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni stesse, pertanto non potranno essere autorizzate complessivamente lavorazioni in subappalto per un importo maggiore o uguale al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo di contratto di accordo quadro.
2. Ai singoli contratti applicativi si applica integralmente quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Fatte salve diverse previsioni che APS si riserva la facoltà di operare relativamente a ciascun contratto applicativo discendente dal presente accordo quadro, la disciplina del subappalto.
3. Per quanto riguarda il singolo contratto applicativo si precisa che ogni contratto applicativo potrà avere ad oggetto una sola delle tre categorie (OS22, OG6 e OS30) o due/tre di queste, e in tale ultimo caso, di volta in volta ciascuna delle tre categorie potrà essere la prevalente (e le altre scorporabili); pertanto per ciascun contratto applicativo sarà stabilita una specifica disciplina del subappalto che in linea generale consentirà la subappaltabilità della/e eventuali categorie scorporabili, fermo restando il limite massimo di subappalto del 50 % della categoria prevalente/unica.

Art. 11 - Anticipazione.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del Codice, sull'importo del contratto applicativo affidato viene calcolata l'anticipazione pari al 20% dell'importo netto contrattuale.
2. L'anticipazione, relativa al singolo contratto applicativo, viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come accertato dal Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a lavori già effettivamente iniziati, come accertato dal Direttore Lavori, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna ad APS della garanzia per l'anticipazione, di norma, prevista dall'art. 6.3 del Capitolato speciale d'appalto parte integrante e sostanziale dei documenti di contratto applicativo di ciascun intervento.
3. L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti ad APS anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta pari alla percentuale di avanzamento dei lavori applicata all'importo dell'anticipazione erogata all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima.
5. La richiesta di anticipazione deve pervenire unitariamente per l'intero raggruppamento dall'Impresa Mandataria (capogruppo).

Art. 12 - Pagamenti in acconto.

1. Gli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, sulla base dell'avanzamento di tutti i lavori eseguiti sulla base della specifica disciplina dei pagamenti in acconto o a saldo prevista per il singolo Contratto Applicativo. Il Direttore Lavori emetterà lo Stato di avanzamento dei lavori, per ciascun contratto applicativo, comprensivo delle prescritte ritenute di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore e provvederà alla consegna alla stazione appaltante della relativa documentazione contabile opportunamente sottoscritta dal Direttore Lavori stesso e dall'Appaltatore. Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2, nonché dal Capitolo 7 dei singoli Capitolati Speciali d'Appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del SAL, così come la presentazione ad APS, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore e dai soggetti titolari di subappalti, in cui vengono esplicitati gli importi di competenza di questi ultimi per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, APS, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del relativo SAL fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
2. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale relativo al singolo intervento (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'approvazione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte di APS.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2, nonché dal capitolo 7 dei singoli Capitolati Speciali costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del Conto finale, così come la presentazione a APS, per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, la stazione appaltante, per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Conto finale fino ad avvenuta consegna completa della stessa documentazione.

3. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, all'uopo incaricato da APS.
4. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori del singolo intervento e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
5. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori del singolo intervento deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
6. APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori del singolo intervento, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione contabile sottoscritta di cui al precedente comma 5, ovvero a far data dalla decorrenza del termine di cui allo stesso comma 5, secondo capoverso.
7. Il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento lavori o del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori del singolo intervento sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 13, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
8. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 30 del Codice.
9. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 107 del Codice, nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.
10. Al fine di consentire ad APS di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori (se previsto), incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti.
11. Le trattenute di cui al presente articolo avverranno distintamente per ciascun componente del raggruppamento. Le trattenute previste al precedente comma 8 saranno operate anche nei confronti di soggetti titolari di subappalti, in caso di pagamento diretto di questi ultimi.

Art. 13 - Collaudo e pagamenti a saldo.

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
2. Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11 e 5.2, nonché dal Capitolo 7 dei singoli Capitolati Speciali, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione Certificato di collaudo o di regolare esecuzione; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale

documentazione, APS, per tramite del Collaudatore o Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo o regolare esecuzione fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

3. Per la disciplina del collaudo dell'opera trovano applicazione gli articoli del Titolo X del Reg. n. 207/2010 (dall'art. 215 all'art. 238), per quanto applicabile e per le parti ancora in vigore, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nei singoli contratti e capitolati speciali d'appalto relativi al singolo intervento facenti parte integrale e sostanziale del presente contratto di accordo quadro.
4. APS provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione del singolo intervento, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dello stesso.
5. La rata di saldo sarà liquidata, con le modalità previste all'art. 15, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
6. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna ad APS di garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.4 dei Capitolati Speciali d'Appalto relativi ai singoli interventi, nonché previa consegna alla Stazione appaltante dell'attestazione di congruità della manodopera riferita al singolo intervento, rilasciata dalla cassa edile territorialmente competente, su istanza dell'Appaltatore. Pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto previsto al precedente periodo, APS deve sospendere il pagamento della rata di saldo.
7. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice l'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Ai sensi del Reg. n. 207/2010 ed in analogia a quanto previsto all'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Regolarità contributiva e verifica della congruità della manodopera.

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice.
2. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.
3. A seguito della sottoscrizione del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori del singolo intervento (ultimo stato di avanzamento dei lavori), l'Appaltatore deve presentare istanza alla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva (con riguardo al singolo intervento), così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subcontraenti.

Art. 15 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG (codice identificativo relativo al singolo contratto applicativo che verrà affidato) il CUP del presente appalto, nonché la dicitura "Misura PNRR: M2C4I4.4. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o

subcontraenti.

3. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara relativo al singolo contratto applicativo che verrà affidato (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, nonché il corrispondente codice unico di progetto (CUP) ove previsto. Al fine di garantire la specifica tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre a quanto riportato al precedente periodo, qualsiasi movimento finanziario deve riportare la seguente dicitura *"Misura PNRR: M2C4-I4.4"*
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore/subcontraente.
5. APS verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione ad APS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. Ai soli fini contabili, come già stabilito negli elaborati di gara e contrariamente a quanto stabilito nel mandato di rappresentanza, ciascun componente del raggruppamento fatturerà per la parte di propria competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. APS è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
9. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del presente contratto.
10. Nei casi previsti ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e al subappaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. Il subappaltatore non dovrà emettere fattura di quanto di sua competenza della stazione appaltante.
11. Nel caso in cui il subappaltatore non abbia inoltrato la richiesta, ai sensi della lettera c) dell'art. 105, comma 13 del Codice, APS liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subappaltatore, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG/CUP/Misura PNRR relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
12. Si precisa che l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente fatturare le prestazioni eseguite entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dall'emissione dei SAL da parte di APS. Tale vincolo deriva dall'obbligo in capo a APS di dover rendicontare, nei tempi previsti, le spese sostenute nell'ambito dell'appalto ai fini della rendicontazione PNRR essenziale per l'erogazione del finanziamento.

Art. 16 - Garanzie e responsabilità.

1. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accertatosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato ad APS manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
2. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando APS da ogni responsabilità.

Art. 16.1 - Garanzia definitiva dell'accordo quadro.

1. L'Appaltatore ha consegnato apposita garanzia definitiva di importo pari ad € 204.240,00 stipulata con la compagnia Accelerant Insurance Europe di Roma in data 14.03.2024 e con successiva appendice in data 05.04.2024.
2. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. APS potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. APS ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - a) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - b) rimborso:
 - i. delle maggiori somme pagate da APS all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta da APS per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
 - iii. di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere;
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La costituzione della garanzia definitiva dell'accordo quadro, sostituisce le analoghe previsioni dei contratti di appalto dei singoli interventi;

Art. 16.2 – garanzie per l'anticipazione dei contratti applicativi.

I singoli contratti applicativi conterranno la disciplina specifica relativa all'anticipazione.

Art. 16.3 – garanzie per la rata di saldo dei contratti applicativi.

I singoli contratti applicativi conterranno la disciplina specifica per la rata di saldo.

Art. 16.4 – Coperture assicurative dell'accordo quadro.

1. L'Appaltatore ha costituito una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da APS a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori n° 440591877 stipulata con le Assicurazioni Generali Spa Ag. di Civitanova Marche - Via Carducci (IO8 00) in data 18.03.2024 e appendice del 27.05.2024.

2. La suddetta polizza di assicurazione prevede quale luogo di esecuzione il territorio del comune di Stella e Celle Ligure, nonché le aree dell'impianto del depuratore nel Comune di Savona.
3. La suddetta polizza di assicurazione, con riferimento allo Schema tipo 2.3 e relativa Scheda tipo dell'Allegato A del D.M. n. 193/2022, riporta i seguenti massimali:
 - Partita 1: € 2.300.000,00 a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - Partita 2: € 2.300.000,00 a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
 - Partita 3: € 230.000,00 per spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabili, nonché il rimborso dello smaltimento del residuo delle cose assicurate;
 - € 500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso di esecuzione dei lavori.

La stipula della predetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti; pertanto, l'Appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti.

4. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la polizza, indicata ai commi precedenti, per la parte di cui APS si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto o che risulti ridotta o posta a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione della polizza, APS ha facoltà di trattenere i ratei del corrispettivo dovuto fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale assicurato, ripristini l'ammontare assicurato medesimo.
5. La suddetta polizza di assicurazione ottempera alle richieste di parziale modifica/integrazione delle previsioni base di cui allo Schema tipo 2.3 e relativa Scheda tipo dell'Allegato A del D.M. n. 193/2022 e più precisamente:
 - durata della polizza: la polizza di assicurazione deve essere mantenuta in vigore fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, fatto salvo la necessità di prorogare la polizza, per qualsiasi motivo.
 - franchigie e scoperti in caso di sinistro: le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell'Appaltatore, fermo restando che la Società assicurativa pagherà l'indennizzo dovuto ad APS e/o a terzi al lordo delle predette franchigie e/o scoperti (100% delle somme assicurate);
 - estensione assicurati – imprese subappaltatrici e subfornitrici e qualsiasi partecipante ai lavori: la polizza copre i sinistri, senza riserva alcuna, anche nel caso in cui i danni siano causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici e ogni altro partecipante ai lavori purché contrattualmente definito;
 - copertura per danni a terzi da interruzione di attività;
 - estensione novero dei terzi: di comune accordo tra le parti si conviene di considerare “terzi” a tutti gli effetti tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la stazione appaltante medesimo, nonché i tecnici della stazione appaltante;
 - tutto il Personale dipendente dell'Appaltatore, inclusi eventuali lavoratori in regime di “distacco” e/o “comando”, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;

- i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
- tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzino opere non comprese nell'oggetto del presente appalto;
- estensione pluralità di assicurati – responsabilità civile incrociata: qualora con la denominazione di Assicurato/Contraente siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico dell'Assicuratore non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo “Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione”. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga a quanto stabilito nelle Condizioni Generali di assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato/Contraente, gli altri Assicurato/Contraenti e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di assicurazione;
- precisazione esclusione: non risulta applicabile alla presente polizza quanto previsto dall'art. 5, lettera d) dello Schema-tipo in oggetto;

Art. 17 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Assemini (CA) in C.so Asia, 78, numero telefonico 070 754 70 33 - Fax 070 777 00 01 Email: info@eticaspa.it PEC: eticaspa@legalmail.it cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma, entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla variazione.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).
3. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere deve assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. APS ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Tutti i rapporti contrattuali avverranno tra APS e l'Appaltatore, intendendo quest'ultimo il Raggruppamento, rappresentato dall'Impresa Mandataria (capogruppo) con mandato collettivo, speciale, esclusivo e irrevocabile di rappresentanza da parte di tutti i soggetti del raggruppamento.
5. Pertanto tutti i rapporti relativi alla gestione contabile dell'appalto (a titolo indicativo e non esaustivo: presentazione di garanzie e/o assicurazioni, richieste di anticipazioni di somme, trattenute di legge o di contratto, ecc...) saranno regolate in maniera unitaria tra la APS e il raggruppamento, non potendo pertanto i singoli soggetti costituenti il raggruppamento avanzare richieste separate in tal senso.

Art. 18 - Penali – premio di accelerazione.

1. APS si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale nella misura del 2,5‰ (due virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per le motivazioni riportate all'art. 3 del presente contratto di accordo quadro, come eventualmente ulteriormente dettagliati nel singolo contratto applicativo.
Tale penale trova applicazione anche per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nel completamento delle operazioni di collaudo funzionale e avviamento dell'opera, sempre secondo i termini, eventualmente

ulteriormente dettagliati nel singolo contratto applicativo. La penale di cui sopra trova inoltre applicazione quando l'Appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti da APS, anche per tramite della DL e/o del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi previsti dalla misura PNRR in oggetto, necessari alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR (tra cui quanto previsto dal Capitolo 7 dei singoli Capitolati speciali d'appalto).

2. APS si riserva la facoltà di applicare per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori, disposta con apposito verbale dal Direttore dei Lavori, a seguito di una sospensione degli stessi, una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale
3. APS si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di seguito riportati, una penale nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per:
 - a) ritardato inizio dei lavori in cantiere, nei termini previsti nel singolo contratto applicativo;
 - b) ritardata consegna degli ordinativi e/o dell'attivazione del ciclo produttivo, dei materiali e delle forniture occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, nei termini previsti nel singolo contratto applicativo;
 - c) ritardata consegna del programma esecutivo nei termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo al singolo intervento;
 - d) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto del singolo intervento, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi.
4. Con riguardo agli obblighi previsti all'art. 47, commi 3 e 3-bis del Decreto- Legge 313 maggio 2021 n°77, per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo nella consegna di quanto previsto si applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo.
5. Le penalità di cui sopra, verranno irrogate e contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità/disposizione di pagamento utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. Le penali verranno applicate con espressa salvezza del diritto di APS al risarcimento di qualsiasi maggiore danno (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR) ovvero di eventuali ulteriori oneri sostenuti da APS a causa dell'inadempimento dell'Appaltatore. In caso di ripetute inadempienze la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in relazione alla risoluzione contrattuale nel contratto d'appalto.
7. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda dell'entità dell'inadempimento dell'Appaltatore, APS, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione dei lavori in danno nei confronti dell'appaltatore.
8. Ai sensi dell'art. 50 c.4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini indicati nei singoli contratti applicativi, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, con riguardo al singolo contratto applicativo un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali (2,5‰ – due virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, sino ad un massimo del 3% (tre per cento) dell'ammontare netto contrattuale e comunque nel limite delle somme ancora a disposizione nel quadro economico alla voce imprevisti, e fatto salvo che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
9. APS si riserva la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali e del premio di accelerazione relativamente ciascun Contratto applicativo.

10. Le penalità di cui sopra, verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie.

Art. 19 - Riserve.

1. Il registro di contabilità viene sottoposto dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore, per la sua sottoscrizione, con o senza riserve, tipicamente in occasione di ogni stato di avanzamento, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato dal Direttore Lavori a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro stesso.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi agli Ordini di servizio del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
6. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il presunto pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto ritenuto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
9. L'esecutore, all'atto della firma del Conto finale, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenute la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice.

Art. 20 - Risoluzione.

Risoluzione del singolo Contratto applicativo.

1. APS ha facoltà di risolvere il singolo Contratto applicativo;
 - a) nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - b) qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo;
 - c) in caso di violazioni dei piani di sicurezza;
 - d) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - e) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - f) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- g) in caso di mancata disponibilità delle risorse previsti dall'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti
 - h) quando l'Appaltatore violi il rispetto dei principi DNSH (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020) e di tutti i requisiti richiesti dalla specifica misura PNRR oggetto di finanziamento (in particolare Misura "Economia circolare e agricoltura sostenibile" – Missione M2 – Componente C1 – Investimento 1.1 – Linea di intervento C), ovvero anche quanto violi le condizionalità previste dal PNRR anche in riferimento agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;
 - i) quando l'appaltatore non fornisca tutti gli elementi richiesti dalla stazione appaltante, anche per tramite della DL e/o del Collaudatore, per la dimostrazione del rispetto dei requisiti/principi di cui al precedente punto, quando queste risultino necessarie alla rendicontazione dell'intervento per l'erogazione del finanziamento ministeriale PNRR;
 - j) quando i ritardi dell'Appaltatore nel dare adempimento a quanto previsto dagli obblighi dell'art. 47, commi 3 e 3-bis del Decreto-Legge 313 maggio 2021 n°77, determinino una penale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.
2. Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
3. Al momento della risoluzione del singolo Contratto applicativo, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove APS non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
4. Resta fermo il diritto di APS al risarcimento di eventuali danni (comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi), anche oltre l'importo delle maturate penali, che la risoluzione contrattuale abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR). Per il risarcimento di tali danni APS può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Risoluzione del Contratto di accordo quadro

5. APS ha facoltà di risolvere il Contratto di accordo quadro:
- a) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - b) qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, previsto all'art. 8 del contratto;
 - c) qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto applicativo affidato;
6. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto di accordo quadro si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.
7. Al momento della risoluzione dell'accordo quadro, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove APS non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Resta fermo il diritto di APS al risarcimento di eventuali danni (comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi), anche oltre l'importo delle maturate penali, che la risoluzione contrattuale abbia comportato (ivi compresa la perdita totale o parziale del finanziamento PNRR). Per il risarcimento di tali danni APS può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 21 - Recesso

Recesso del singolo Contratto applicativo

1. E' facoltà di APS, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del singolo Contratto applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Stazione appaltante i lavori eseguiti.
2. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto applicativo non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.

Recesso dell'accordo quadro

3. Vista la natura e tipologia dell'accordo quadro APS riserva la facoltà in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'accordo quadro di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a APS tutti i lavori eseguiti.
4. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni relative a ciascun Contratto applicativo correttamente eseguito al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei Contratti applicativi già affidati ma non ancora eseguiti/completati, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.
5. Rimane comunque diritto di APS il recesso dall'accordo quadro e dai conseguenti Contratti applicativi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, APS si riserva la facoltà di non accogliere l'eventuale istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell'ambiente e comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

Art. 22 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
3. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.

Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il contratto è sottoposto ai vigenti adempimenti in materia penale e di antimafia.

Art. 24 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, *partners* e consulenti di APS sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito www.aps.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la sottoscrizione del presente Atto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11

della Legge 300 del 29 settembre 2000 (D. Lgs. 231/2001) nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.

3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente Atto previa semplice comunicazione da parte di APS.

Art. 25 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del Contratto di accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice.

Art. 26 - Cessioni di credito

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da APS.

Art. 27 - Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali) si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott. sa Sabrina Gaminera, tel. 019/2190582, e-mail: gaminera.sabrina@aps.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente Atto verranno trattati ai sensi della normativa vigente per le finalità proprie del presente Atto.

Art. 28 - Spese

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa) le seguenti spese contrattuali:
 - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - d) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - e) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 - f) Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

Art. 29 - Condizioni generali di contratto

1. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
3. L'eventuale risarcimento dovuto all'esecutore, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, verrà quantificato secondo quanto

stabilito all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

4. Si stabilisce che le clausole presenti negli “Schemi di contratto (applicativo)” e nel “Capitolato speciale d'appalto” relativi al singolo intervento già facenti parte della documentazione progettuale posta a base di gara per l'affidamento dell'accordo quadro in argomento, risultano valide anche per i futuri contratti applicativi che pertanto utilizzeranno tali documenti opportunamente perfezionati in quelle parti che lo richiederanno in funzione dell'oggetto e della tipologia dell'intervento. Tali documenti sono pertanto da intendersi quali schemi tipo contrattuali, le cui clausole vengono sin da subito accettate dall'appaltatore e verranno replicate anche per i futuri affidamenti in discendenza del presente accordo quadro. APS si riserva in ogni caso di introdurre nel singolo contratto applicativo e nel relativo Capitolato speciale d'appalto tutti i perfezionamenti tecnico-giuridico-amministrativi eventualmente necessari a garantire la conformità dell'opera ai requisiti richiesti dalla specifica Misura PNRR – M2C4-I4.4 (ivi comprese le necessarie attività di rendicontazione).

Art. 30 - Documenti costituenti il Contratto

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, allegati compresi. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto sulla base delle tipicità delle lavorazioni in appalto, l'alea normale del contratto.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
 - a) i Capitolati Speciali di Appalto, di seguito riportati:
 - revamping dell'impianto di depurazione sito in località San Giovanni nel Comune di Stella (SV) – 22DS007M_ESE_R08_CSA_rev.03;
 - realizzazione di nuove stazioni di sollevamento in località Fondo Corona e Castellari Corona nel Comune di Stella (SV) – 22DS008M_ESE_R09_C_CSA_rev. 03;
 - realizzazione nuova condotta fognaria tra la frazione Gameragna nel Comune di Stella (SV) e il Comune di Celle Ligure (SV) 22DS008M_ESE_R12_G_CSA_rev. 03;
 - b) gli schemi di contratto, di seguito riportati:
 - revamping dell'impianto di depurazione sito in località San Giovanni nel Comune di Stella (SV) – 22DS007M_ESE_R09_SC_rev.03;
 - realizzazione di nuove stazioni di sollevamento in località Fondo Corona e Castellari Corona nel Comune di Stella (SV) – 22DS008M_ESE_R08_C_SC_rev. 03;
 - realizzazione nuova condotta fognaria tra la frazione Gameragna nel Comune di Stella (SV) e il Comune di Celle Ligure (SV) 22DS008M_ESE_R10_G_SC_rev. 03;
 - c) gli elenchi prezzi unitari, di seguito riportati:
 - revamping dell'impianto di depurazione sito in località San Giovanni nel Comune di Stella (SV) – 22DS007M_ESE_R11_EPU_rev.02;
 - realizzazione di nuove stazioni di sollevamento in località Fondo Corona e Castellari Corona nel Comune di Stella (SV) – 22DS008M_ESE_R05_C_EPU_rev. 02;
 - realizzazione nuova condotta fognaria tra la frazione Gameragna nel Comune di Stella (SV) e il Comune di Celle Ligure (SV) 22DS008M_ESE_R05_G_EPU_rev. 02;
 - d) i Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - revamping dell'impianto di depurazione sito in località San Giovanni nel Comune di Stella (SV) – 22DS007M_ESE_R07_PSC_rev.02;
 - realizzazione di nuove stazioni di sollevamento in località Fondo Corona e Castellari Corona nel Comune di Stella (SV) – 22DS008M_ESE_R11_C_PSC_rev. 02;
 - realizzazione nuova condotta fognaria tra la frazione Gameragna nel Comune di Stella (SV) e il Comune di Celle Ligure (SV) 22DS008M_ESE_R09_G_PSC_rev. 02;

oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;

- e) il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) le garanzie e coperture assicurative;
 - g) tutti gli elaborati di progetto di progetto esecutivo di cui ai punti a), b) c) di cui all'art. 2 comma 1, relativi alle opere che verranno affidate tramite specifici contratti applicativi che si intendono qui integralmente richiamati, unitamente ad alcuni elaborati di inquadramento generale delle caratteristiche generali punti d) di cui all'art. 2 comma 1, questi ultimi che vengono forniti a mero titolo indicativo e non esaustivo.
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da APS. Si evidenzia che i computi metrici estimativi dei singoli interventi affidati, nonostante siano consegnati tra gli atti per la partecipazione all'appalto, non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali.
4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di accordo quadro, nonché in tutti i documenti contrattuali dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, hanno carattere di essenzialità.
5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti;
 - c) il D.M. n. 49/2018;
 - d) il Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000), per le parti ancora vigenti;
 - e) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - f) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - g) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;
 - h) il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
 - i) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - j) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - k) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzi regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato), vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto.

Art. 31 - Interpretazione dei documenti di contratto dell'accordo quadro

- 1. In caso di norme del presente contratto e/o dei singoli contratti applicativi e/o dei singoli capitolati speciali d'appalto relativi al singolo intervento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente contratto e/o dei singoli contratti applicativi e/o dei singoli capitolati speciali d'appalto relativi al singolo intervento, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Art. 32 - Varie.

- 1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 33 - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le parti danno atto che per espresso desiderio dei sottoscritti potrà essere firmato in tempi e luoghi diversi e si perfezionerà con la sottoscrizione con firma digitale dell'ultimo dei contraenti.

L'Appaltatore ha versato l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice.

Il presente contratto, composto da n° 25 (venticinque) pagine e dagli allegati di cui al precedente art. 29, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice è sottoscritto in segno di accettazione dalle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82/2005 valida alla data odierna e a norma di legge.

Per Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A.
Il Presidente e Legale Rappresentant
(dott. ing. Giovanni Ferro)



Firmato
digitalmente da:

FERRO
GIOVANNI

Firmato il 29/05/2024 09:44

Seriale Certificato: 2527230

Valido dal 12/06/2023 al
12/06/2026

InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA

Per l'Appaltatore

Il Presidente e Legale Rappresentante della società mandataria Etica Spa
(Sig. Francesco Russo)



RUSSO
FRANCESCO
28.05.2024
10:57:49
GMT+01:00

L'Amministratore Giudiziario della società Etica Spa
(Avv. Carlo Magri)

MAGRI CARLO

2024.05.28 10:59:53

CN=MAGRI CARLO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
P=5.4.71.1/VATTE4801.1599633

RSA/2048 bits